



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

pv e e1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -

Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere -

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Rel. Consigliere -

Oggetto

Responsabilità professionale architetto - direttore lavori -

Ud. 05/12/2012 - CC

R.C.N. 938/2011

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 938-2011 proposto da:

I R () elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso MARIA TERESA
ACONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ACONE
MODESTINO giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -**contro**

CONDOMINIO DI VIA UMBERTO I 57 MANOCALZATI
 in persona del suo amministratore legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA
COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato OLIVIERI MARIA
FEDERICA, rappresentato e difeso dall'avvocato RAIMONDI
ROBERTO giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;



- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

I R , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso MARIA TERESA ACONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ACONE MODESTINO giusta procura a margine del ricorso;

- controricorrente

- ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 3379/2009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 9/10/2009, depositata il 16/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l'Avvocato Modestino Acone difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato Raimondi Roberto difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che aderisce alla relazione.

RITENUTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

<<1. Ai fini che ancora rilevano nella presente controversia, la domanda del Condominio nei confronti dell'arch. [], volta ad ottenere il risarcimento del danno quale direttore dei lavori - proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento del residuo compenso professionale, non più controverso - venne rigettata dal Tribunale e accolta dalla Corte di appello di Napoli (sentenza del 16 novembre 2009).

2. Avverso la suddetta sentenza, [] propone ricorso per cassazione con unico motivo.

Il Condominio resiste con controricorso, eccependo la tardività dell'impugnazione, e propone ricorso incidentale, con un motivo. Il ricorrente resiste con controricorso al ricorso incidentale.

E' applicabile *ratione temporis* la l. n. 69 del 2009.

Proposta di decisione

1. L'eccezione di tardività del ricorso è destituita di fondamento.

La sentenza impugnata è stata depositata il 16 novembre 2009 e non è stata notificata. Il ricorso è stato consegnato a mani il 3 gennaio 2011, nell'ultimo giorno utile.

Infatti, il termine lungo annuale, aumentato della sospensione dei termini per il periodo feriale, scaduto sabato 1° gennaio 2011, è prorogato di diritto al 3 gennaio successivo, ex art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., per essere il 1° e il 2 gennaio giorni festivi.

2. La sentenza impugnata ha riconosciuto la responsabilità professionale, per difformità delle opere eseguite rispetto al secondo progetto di variante approvato, sotto due profili: a) mancata

realizzazione del betoncino cementizio, riportato nello stato finale dei lavori; b) perforazioni non iniettate di malta cementizia, come invece previsto nello stesso stato finale.

Quanto a quest'ultimo profilo, ha precisato che la scelta di non iniettare la malta è da ritenere non legittima rispetto alla normativa antisismica – al contrario di quanto sostenuto dal professionista – avendo il consulente ribadito che tale tecnica diminuisce la resistenza complessiva della muratura. Inoltre, ha messo in rilievo che l'architetto non aveva depositato il suddetto progetto di variante presso l'organo deputato al controllo degli interventi edilizi in zona sismica.

Ai fini della quantificazione del danno, sulla base della consulenza tecnica espletata in secondo grado, ha considerato: per il primo profilo, l'importo portato in detrazione rispetto allo stato finale dei lavori, per l'intervento non realizzato; per il secondo, l'importo portato in detrazione rispetto allo stato finale dei lavori, per le perforazioni inutilmente eseguite. Ha aggiunto che il condominio si è visto imputare l'importo di questi lavori dall'impresa appaltatrice, ricompresi nel maggior importo riconosciuto a suo favore dal decreto ingiuntivo opposto, provvisoriamente esecutivo (oggetto di altra e distinta controversia tra l'impresa appaltatrice e il condominio); somme invece non dovute a causa della mancata vigilanza del direttore dei lavori.

3. L'unico motivo del ricorso principale risulta del tutto generico nella parte in cui deduce la mancanza di prova in ordine al danno; e, del tutto privo di esplicitazione, resta il richiamo, in rubrica, della speciale difficoltà (art. 2236 cod. civ.), con conseguente inammissibilità del motivo in riferimento a tali profili.

3.1. La censura nella parte esplicativa del motivo si incentra, pertanto, sulla quantificazione del danno (artt. 1223, 1226, 2056 cod. civ.), e si deducono anche tutti i vizi motivazionali.

In sintesi, si attribuisce alla Corte l'errore di aver ancorato il danno ad un dato estraneo (quali i costi previsti nello stato finale dei lavori come pagamenti a favore dell'impresa, rispetto ai quali nell'autonomo giudizio tra condominio e impresa è stato negato il credito dell'impresa) senza fare ricorso alla liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., con la conseguenza che il Condominio otterrebbe a titolo di danno quanto non ha corrisposto per le stesse opere. Invece, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto determinare il costo necessario per eseguire il betoncino (primo profilo) e per iniettare la malta cementizia nelle perforazioni (secondo), ovvero stabilire l'eventuale diminuzione di valore dell'immobile a causa della non corretta esecuzione; in tal modo giungendo ad importi asseritamente minori.

3.2. La censura è inammissibile anche per il suddetto profilo.

Premesso che nessun rilievo ha, nella logica della decisione, il riferimento al diverso processo tra impresa e condominio, anche quanto alla ipotizzata responsabilità solidale con il professionista, la motivazione della Corte di merito in ordine al criterio seguito per la determinazione del *quantum* è immune da vizi logici e generiche risultano le censure nell'ipotizzare un diverso *quantum*.

In sostanza, la Corte ha determinato il *quantum* negli importi che – secondo la consulenza espletata – sarebbero necessari per eseguire le opere non compiute dal consulente (recte...appaltatore); con la conseguenza che nessun rilievo può assumere la circostanza che quegli stessi importi erano stati chiesti dall'impresa al Condominio sul presupposto della loro esecuzione. D'altra parte, nel censurare tale criterio, il ricorrente, da un lato, sembra prospettare proprio lo stesso

criterio, almeno per il primo profilo di responsabilità (v. pag. 9 ricorso <<costo...necessario per eseguire il betoncino cementizio>>); dall'altro ipotizza un criterio più restrittivo (costo dell'iniettamento della malta nelle perforazioni), ovvero la sola diminuzione di valore dell'immobile, senza suffragarlo con indici quantitativi sulla base della consulenza e, comunque, della documentazione in atti.

Ne consegue l'inammissibilità, per la mancanza di specificità della censura affinché la Corte possa apprezzarne la idoneità ad incidere su un diverso esito del giudizio.

4. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il Condominio deduce tutti i vizi motivazionali in relazione a molteplici norme (112, 115 116 cod. proc. civ.; 2697, 2222 e ss., nonché 2059 cod. civ.), lamentando il mancato riconoscimento di ulteriori danni, nonostante il riconoscimento dell'inadempimento consistente nel mancato deposito degli atti al genio civile, e nonostante le risultanze delle consulenze (anche di quella dell'altro giudizio tra condominio e impresa) relativamente al costo per eliminare tali pregiudizi.

4.1. A prescindere dalla considerazione che il mancato deposito degli atti presso l'organo competente al controllo antisismico è utilizzato dalla Corte di merito come riprova della responsabilità dell'architetto rispetto alle perforazioni, il motivo è inammissibile, stante l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle censure.

5. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale sono inammissibili.>>;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

CONSIDERATO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e conclusioni in diritto della relazione sui ricorsi riuniti;

che i rilievi, mossi dal ricorrente principale, con memoria, non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione;
che, in particolare, quanto alle censure rivolte alla sentenza impugnata in ordine al criterio usato per la quantificazione del danno;
premesso che le opere non compiute – con riconosciuta colpa del direttore dei lavori – erano state contabilizzate nello stato finale con relativi costi da corrispondere all'appaltatore;
che la Corte di merito ha quantificato il danno subito dal Condominio con riferimento agli importi che, secondo la consulenza, sarebbero stati necessari per eseguire i lavori non eseguiti; che, quindi, non può censurarsi la decisione per non aver fatto ricorso a criteri equitativi in presenza di quantificazioni esistenti nel processo; che, d'altra parte, il ricorrente contesta il quantum limitandosi ad asserire che per l'esecuzione di quei lavori gli importi sarebbero inferiori;
che, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili il ricorso principale e quello incidentale;
che le spese processuali del presente giudizio sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE

decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale; compensa integralmente le spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 5 dicembre 2012.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,
- 4 GEN. 2013



Il Funzionario Cancelliere
Luigi MASSIMOTTI

Muse Laurin

Il Presidente